

Deliberazione della Giunta Regionale 29 settembre 2014, n. 17-363

**Legge 08.02.2001, n. 21 edilizia agevolata, programma "20.000 alloggi in affitto". Comune di Dormelletto, operatore Cooperativa Edilizia Edificatrice Uno, rilocalizzazione intervento Codice PO 31LO.**

A relazione dell'Assessore Ferrari:

Premesso che:

il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con il decreto n. 2523 del 27.12.2001, in attuazione dell'art. 3 comma 1 della Legge 08.02.2001, n. 21 ha approvato il programma sperimentale denominato "20.000 alloggi in affitto"

in attuazione di detto decreto la Giunta Regionale con deliberazione n. 4-8482 del 24.02.2003, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (BUR) n. 10 del 06.03.2003, ha approvato il Piano Operativo per la realizzazione interventi costruttivi da concedere in locazione primaria;

con Decreto del Ministero e Infrastrutture e dei Trasporti n. 149 del 17.03.2003 è stata disposta la ripartizione dei finanziamenti, in annualità quindicennali, stanziati ai sensi della legge 08.02.2001, n. 21 e dell'art. 145, comma 33, della legge 23.12.2000, n. 388; mentre con Decreto n. 795 del 29.12.2003 è stato ammesso a finanziamento il Piano Operativo predisposto dalla Regione Piemonte;

con Determinazione Dirigenziale n. 354 del 19.12.2003, pubblicata sul 1° supplemento al BUR n. 15 del 15.04.2004, sono stati ripartiti i fondi tra i programmi comunali finanziabili con il Piano Operativo e sono state attribuite le somme spettanti ai singoli interventi costruttivi;

a seguito del Decreto Legge n. 194 del 06.09.2002, convertito in Legge 246 del 31.10.2002, i fondi stanziati dall'art.3, comma 2, della legge 21/01 sono stati di fatto trasformati in economie di bilancio. Sono quindi rimasti disponibili solo i fondi previsti dall'art. 145, comma 33, della Legge 380/00 e pertanto l'ammontare dei finanziamenti, già ripartiti con la citata Determinazione Dirigenziale n. 354 del 19.12.2003, risulta più che dimezzato;

con determinazione Dirigenziale n.191 del 26.10.2004, pubblicata sul B.U.R. n. 24 del 16.06.2005 si è preso atto dell'avvenuta riduzione dei fondi ministeriali e si è provveduto alla rimodulazione del Piano Operativo Regionale di cui alla citata Determinazione Dirigenziale n. 354 del 19.12.2003. Dalla data di pubblicazione sul B.U.R. della D.D. 191/04 decorrono i tredici mesi per addivenire all'inizio dei lavori che pertanto sono scaduti il 16.07.2006. Tali Termini in attuazione del D.M. n. 1473/c2 del 27.06.2005, con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 34-2570 del 10.04.2006, pubblicata sul B.U.R. n.19 dell'11.05.2006, sono stati prorogati al 16.02.2007. Ai sensi dell'art. 6 della legge 08.02.2007, n. 9 tali termini sono stati ulteriormente prorogati al 31.05.2007;

l'art. 15 della L.R. n. 4 del 28.02.2005, assunto ai sensi della Legge n. 350 del 24.12.2003, prevede che le risorse derivanti dalla Legge 388/00 siano utilizzate per quindici annualità, quale contributo per il pagamento delle rate dei mutui stipulati dagli operatori ammessi a finanziamento. In applicazione di tale norma con la Determinazione Dirigenziale n. 60 dell'1.04.2005, pubblicata sul BUR n. 24 del 16.06.2005, si è provveduto ad indicare per ciascun intervento l'importo assegnato e l'annualità massima riconosciuta all'operatore ammesso a finanziamento. Tra gli interventi

ammessi a finanziamento nel Comune di Dormelletto risulta quello proposto dalla Cooperativa Edilizia Edificatrice Uno, alla quale è stato assegnato un contributo di € 252.306,00 erogabile in quindici annualità di € 16.820,40 per il recupero di sei alloggi in via Vittorio Emanuele nell'immobile denominato "Casa Cartis";

la legge regionale 15.03.2001, n. 5 (pubblicata sul 2° supplemento al n. 14 del B.U.R. del 04.04.2001), avente titolo "Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59)", al capo III, Edilizia Residenziale Pubblica, art 89 e seguenti, disciplina le competenze in capo alla Regione, alla Provincia ed ai Comuni. In applicazione di tale norma compete al Comune l'istruttoria e la verifica dell'ammissibilità a finanziamento degli interventi;

con la nota esplicativa in data 30.11.2006 le Regione ha fornito ai Comuni (ai sensi della L.R. n. 5 del 15.03.2001) le modalità operative per l'attuazione degli interventi.

L'immobile oggetto dell'intervento è di proprietà comunale ed è stato concesso alla Cooperativa Edificatrice Uno in diritto di superficie per 99 anni tramite convenzione stipulata a Novara il 30 gennaio 2007, per la realizzazione di sei alloggi destinati all'edilizia agevolata. La cooperativa ha iniziato i lavori entro il termine previsto e sono state erogate le prime cinque annualità. Successivamente i lavori sono stati sospesi in quanto il Comune ha ritenuto di utilizzare alcuni locali per ospitare le aule della scuola elementare in fase di ristrutturazione.

Il Comune con le note del 24 marzo 2012, prot. 3399 e del 2 agosto 2012, prot. 9042, ha comunicato che l'utilizzo provvisorio dei locali per aule scolastiche si è protratto per un periodo di tempo più lungo del previsto e ha manifestato l'intenzione di destinare "Casa Cartis" ad altri usi istituzionali e non più all'edilizia agevolata, prevedendo la possibilità di rilocalizzare il finanziamento. In seguito si sono svolti presso gli uffici regionali diversi incontri con la Cooperativa e il Comune. Infine con nota dell' 8 agosto 2012, prot. 27084/DB0803 gli uffici regionali, considerato il fabbisogno di edilizia agevolata esistente nel Comune e la disponibilità della Cooperativa a realizzare l'intervento in una diversa area, hanno comunicato di ritenere accoglibile la richiesta di rilocalizzazione del finanziamento avanzata dal Comune e dalla Cooperativa e, al fine di predisporre il provvedimento da sottoporre alla Giunta Regionale, hanno richiesto alla Cooperativa di trasmettere il titolo di proprietà della nuova area e copia della convenzione sottoscritta dal Comune e dalla Cooperativa per l'attuazione dell'intervento;

considerato che la Cooperativa con nota del 02 luglio 2013, ha trasmesso l'atto di acquisto della nuova area e copia della nuova convenzione stipulata in data 13 maggio 2013 con il Comune di Dormelletto., che il Comune con nota prot. 0008258 del 02.08.2014 ha trasmesso la deliberazione n. 64 del 05.07.2013 con la quale ha deliberato la rilocalizzazione del finanziamento, e che infine la Cooperativa ha trasmesso copia del Permesso a costruire rilasciato dal Comune in data 10 febbraio 2014 e copia della dichiarazione di inizio dei lavori in data 24 febbraio 2014;

atteso che l'area oggetto di rilocalizzazione del finanziamento è ubicata in via Alpi, è classificata dal PRGC vigente come Area residenziale di completamento e di nuovo impianto ed è compresa in un Piano Esecutivo Convenzionato (P.E.C.) vigente; l'intervento riguarda la costruzione di sei alloggi destinati all'edilizia agevolata, e che le finalità per le quali è stato concesso il contributo restano invariate, risulta possibile, tenuto conto del fabbisogno di edilizia destinata alla locazione

permanente a canoni inferiori a quelli di libero mercato, accogliere la richiesta avanzata dal Comune di Dormelletto e dalla Cooperativa Edificatrice Uno;

tutto ciò premesso,

la Giunta regionale con voto unanime, espresso nelle forme di legge,

*delibera*

di prendere atto, per quanto espresso in premessa, della rilocalizzazione dell'intervento localizzato nel Comune di Dormelletto da "Casa Cartis" in via Vittorio Emanuele a via Alpi Codice PO 31LO, operatore Cooperativa Edificatrice Uno, per la costruzione di sei alloggi di edilizia agevolata destinati alla locazione permanente a cui è stato assegnato con determina n. 60 dell'1 aprile 2005 un contributo pari ad € 252.306,00 concesso ai sensi della Legge 08.02.2001, n. 21, Programma "20.000 alloggi in affitto", alla Cooperativa Edificatrice Uno. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'attuazione dell'intervento dovranno essere assunti a carico dell'operatore.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al giudice ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e della L.R. n. 22/2010.

(omissis)